

STUDIO LEGALE MAGNANI
AVV. EMANUELE MAGNANI
Via Nuova Circonvallazione n. 69/a, 47924 Rimini (RN)
Tel. 0541.776492 Fax 0541.778010 – Pec emanuele.magnani@ordineavvocatirimini.it
info@studiolegalemagnani.com

AL TRIBUNALE DI RIMINI

RICORSO EX ART. 14 TER L. 27-01-2012, N. 3

(LIQUIDAZIONE DEI BENI)

Ai sensi e per gli effetti della L. 80/05 l'Avv. Emanuele Magnani dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, ai seguenti recapiti:

Fax 0541.778010; PEC: emanuele.magnani@ordineavvocatirimini.it

* * *

Il sottoscritto Avv. Emanuele Magnani (CF. MGNMNL77P22C574W) del Foro di Rimini, difensore e procuratore, giusta procura in atti, la Sig.ra Rivero Mirtha nata a Las Tunas (Cuba) 28/07/1966 (C.F. RVRMTH66L68Z504L) e residente a Monte Colombo (RN) via delle Quercie n. 89, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Rimini Via Nuova Circonvallazione n. 69/a,

PREMESSO CHE

- la ricorrente è coniugata con il Sig. Pierpaolo Bacilieri (anch'egli presenta contestualmente domanda di liquidazione del patrimonio) e, nello stato di famiglia è, altresì presente, il figlio Bacilieri Andrea Alonso, il tutto come risultante dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia, conviventi nell'abitazione sita in Monte Colombo (RN) via delle Quercie n. 89;



- la ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- non ha posto in essere atti di frode ai creditori;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, la ricorrente ha richiesto l'ausilio del Dott. Marco Cicchetti, con Studio in Rimini, Via Garibaldi, n. 1 e della Dott.ssa Cecilia Pieri, con Studio in Rimini, Via Marecchiese, n. 314/D, quali professionisti facenti funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

CONSIDERATO CHE

- la procedura di liquidazione del Patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter L. 3/2012;
- tramite opportuna istanza, il Dott. Marco Cicchetti e la Dott.ssa Cecilia Pieri sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi O.C.C. Romagna, in data 7 marzo 2022, con atto di designazione prot. n. 105/2022, quali professionisti Gestore della Crisi nel procedimento n. 41/2022 richiesto dalla Sig.ra Rivero Mirtha;
- va sin d'ora precisato che il Dott. Cicchetti e la Dott.ssa Cecilia Pieri venivano nominati ad assumere le funzioni di gestore della crisi anche nella procedura del marito Sig.



Pierpaolo Bacilieri, poiché appare necessario trattare le due posizioni coniugali, congiuntamente, mantenendo le masse attive e passive distinte, ancorché in due separate procedure;

- l'istante ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 ai predetti professionisti la relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3;

- che il Dott. Cicchetti e la Dott.ssa Cecilia Pieri hanno quindi:

* prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;

* provveduto a redigere la allegata relazione particolareggiata contenente:

a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni della incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni;

d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione, la Sig.ra Mirtha Rivero, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo primo della L. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss L. 3/2012,

- autorizzi il debitore e la propria famiglia ad utilizzare l'immobile presso cui risiedono



sino alla vendita/assegnazione dello stesso, salvo diversa determinazione;

- fissi i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, tenuto conto di quanto indicato dal ricorrente nell'allegato 5);

- nomini, stante l'art. 15 comma VIII legge cit. e ritenuta la finalità di riduzione dei costi, quale liquidatore, il Dott. Marco Cicchetti e la Dott.ssa Cecilia Pieri, professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., già nominati gestori della crisi, o altro che possa, eventualmente, svolgere tale ruolo;

- disponga che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore, disponendo pertanto la sospensione della procedura esecutiva n. 65/2021 R.G.E. Tribunale di Rimini nei confronti della Sig.ra Rivero Mirtha e del Sig. Bacilieri Pierpaolo e di qualunque altra procedura pendente a carico della ricorrente;

- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Giornale di Rimini

- ordini la trascrizione del decreto sul bene immobile compreso nel patrimonio oggetto di liquidazione;

- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al Giudice sulle attività svolte;

- ordini infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

- ammetta la soddisfazione in prededuzione nella misura determinata dei compensi spettanti al professionista incaricato, alla scrivente difesa e al nominato liquidatore.



Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con Osservanza.

Ai sensi dell'art. 14 ter co. 2 della L. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 L. 3/2012, nonché quella di cui all'art. 14 ter co. 3, e così

- 1) L'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute Rivero;
- 2) Elenco/Inventario di tutti i beni mobili e immobili recante indicazioni sul possesso degli stessi Sig.ra Rivero Mirtha;
- 3) autocertificazione Sig.ra Rivero Mirtha su atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- 4) certificazione dello Stato di famiglia e residenza;
- 5) elenco spese necessarie al sostentamento proprio e della famiglia;
- 6) Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona del Dott. Marco Cicchetti e la Dott.ssa Cecilia Pieri, con allegati alla relazione;
- 7) autocertificazione dichiarazioni dei redditi anni 2018 e 2019;
- 8) dichiarazione 730/21, redditi 2021 - Pierpoalo Bacilieri e Rivero;

Ai sensi del d.p.r. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che trattasi di procedure di sovraindebitamento e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato pari ad € 98,00.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione e/o integrazioni a richiesta del Giudice.

Rimini li 17 MAGGIO 2022

Avv. Emanuele Magnani

Sig. Mirtha Rivero

